

Comuni de Aristanis
Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170
www.comune.oristano.it

Deliberazione della Giunta Comunale

(N. 198 DEL 09/11/2022)

OGGETTO: ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGGE 8

SETTEMBRE 2021, N. 120, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8 NOVEMBRE 2021, N. 155, RECANTE: «DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE».

AGGIORNAMENTO ANNO 2021

L'anno **2022** il giorno **09** del mese di **novembre** nella sala delle adunanze del Comune, alle ore **13:20** si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome	Carica	Presente / Assente
SANNA MASSIMILIANO	Sindaco	Presente
FAEDDA LUCA	Vice Sindaco	Assente
CUCCU IVANO	Assessore	Presente
FOZZI ROSSANA LIVIA	Assessore	Presente
FRANCESCHI ANTONIO	Assessore	Presente
PREVETE SIMONE PIETRO	Assessore	Assente
ZEDDA MARIA BONARIA	Assessore	Presente

Presenti: 5 Assenti: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

La Giunta comunale

su proposta dell'Assessore all'Urbanistica Ivano Cuccu;

richiamate la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 12/01/2022 e la deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 08/03/2022 recanti gli ADEMPIMENTI DI CUI ALL'ART.3 DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2021, N. 120, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 8 NOVEMBRE 2021, N. 155, RECANTE: «DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E ALTRE MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE»:

visto l'art. 3 "Misure per l'accelerazione dell'aggiornamento del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 216 del 9 settembre 2021), coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2021, n. 155, recante: «Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» (GU Serie Generale n.266 del 08-11-2021);

richiamato l'art.3 di seguito riportato (in grassetto le modifiche apportate dalla legge di conversione):

- 1. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e i Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro quarantacinque giorni dall'estinzione dell'incendio, provvedono a rilevare le aree percorse dal fuoco e a rendere disponibili i conseguenti aggiornamenti non oltre il 1° aprile di ogni anno alle regioni e ai comuni interessati su apposito supporto digitale. Gli aggiornamenti sono contestualmente pubblicati in apposita sezione nei rispettivi siti internet istituzionali e comportano, limitatamente ai nuovi soprassuoli percorsi dal fuoco rilevati, l'immediata e provvisoria applicazione delle misure previste dall'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, fino all'attuazione, da parte dei comuni interessati, degli adempimenti previsti dal comma 2 del citato articolo 10. Il termine di applicazione dei relativi divieti decorre dalla data di pubblicazione degli aggiornamenti nei siti internet istituzionali.
- 2. Nel periodo di provvisoria applicazione delle misure di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, previsto dal comma 1 del presente articolo, si applicano le disposizioni e le sanzioni previste dai commi 3, 5, 6 e 7 del medesimo articolo 10.
- 3. Con legge regionale sono disposte le misure per l'attuazione delle azioni sostitutive in caso di inerzia dei comuni nella pubblicazione degli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353. Fino all'entrata in vigore delle predette normative regionali, gli elenchi definitivi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nel quinquennio precedente e delle relative perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, qualora non siano approvati dai comuni entro il termine di novanta giorni complessivamente previsti dalla data di approvazione della revisione annuale del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 353 del 2000, sono adottati in via sostitutiva dalle Regioni. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo del medesimo articolo 10, comma 2.
- 4. Il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri e i Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e ne comunicano gli esiti alle Regioni, ai fini della tempestiva attivazione dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 del presente articolo, e ai Prefetti territorialmente competenti.
- 5. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri carico della finanza pubblica.

visto l'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 Legge quadro in materia di incendi boschivi (G.U. n. 280 del 30 novembre 2000);

richiamato l'art. 10 comma 1 (così modificato dall'art. 4, comma 173, legge n. 350 del 2003) di seguito riportato:

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. Nei comuni sprovvisti di piano regolatore è vietata per dieci anni ogni edificazione su area boscata percorsa dal fuoco. E' inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui detta realizzazione sia stata prevista in data precedente l'incendio dagli strumenti urbanistici vigenti a tale data. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

ritenuto di dover procedere all'aggiornamento delle perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dei soprassuoli percorsi da incendio nell'ultimo quinquennio (2017-2021), così come definiti, certificati e pubblicati in formato shapefile sul portale Sardegna Geoportale e di seguito elencati:

Ann o	Id Incendio	Località	Mq	Soprassuolo
202 1	2021/OR/206 1	Oliveto Busachi	25.069	Altro
	2021/OR/207 0	Podere n.86	12.593	Altro
	2021/OR/206 5	S.S. del Tirso e Mandrolisai	22.516	Altro
	2021/OR/220 7	Podere n.34	3770	Altro
	2021/OR/237 2	C. Ungroni	146.586	Bosco
202 0	2020/OR/178 8	S. Petronilla	37.680	Altro
201 9	2019/OR/158 3	Nuraghe Goa	23.596	Bosco
201 8	2018/OR/119 6	Podere n.1	1.469	Altro
	2018/OR/123	Sa Pinna Manna	9.442	Altro

	9			
	2018/OR/124 6	R. Ungroni	4.297	Altro
201 7	2017/OR/073 3	Su Fenosu	9.389	Altro
	2017/OR/081 4	Azienda per la cellulosa	2.156 mq Bosco	Bosco, Altro
			5.086 mq Altro	
	2017/OR/082 5	Podere n.80	4.709	Altro
	2017/OR/089 4	Bennaxi	136.767	Altro

ritenuto inoltre, viste le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 1 sopra citate, di dover prendere atto delle perimetrazioni dei soprassuoli (Bosco, Pascolo, Altro) percorsi da incendio nel periodo 2007-2021 (fonte CFVA da Sardegna Geoportale), come riportato negli allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

- Tavola 1 Inquadramento NORD;
- Tavola 2 Inquadramento EST;
- Tavola 3 Inquadramento OVEST;

rilevato che nelle citate tavole sono riportate le perimetrazioni di tutti i soprassuoli percorsi da incendi nel periodo 2007-2021, indicanti le annualità e diversificati per colore in funzione della tipologia di soprassuolo;

preso atto che i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Settore Sviluppo del Territorio, hanno sempre riportato, qualora presenti boschi o pascoli percorsi da incendi, le prescrizioni di cui all'art. 10 comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353,

acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs 18.8.2000 nr. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio, Ing. Giuseppe Pinna;

dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18.8.2000 nr. 267, la Dirigente del Settore Programmazione e gestione delle risorse, Dott.ssa Maria rimedia Chergia, ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

con votazione unanime palese

delibera

di approvare le perimetrazioni di cui all'articolo 10, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 353, dei soprassuoli percorsi da incendio nell'ultimo quinquennio (2017-2021), così come definiti, certificati e pubblicati in formato shapefile sul portale Sardegna Geoportale e di seguito elencati:

Ann	ld Incendio	Località	Mq	Soprassuolo

0				
202 1	2021/OR/206 1	Oliveto Busachi	25.069	Altro
	2021/OR/207 0	Podere n.86	12.593	Altro
	2021/OR/206 5	S.S. del Tirso e Mandrolisai	22.516	Altro
	2021/OR/220 7	Podere n.34	3770	Altro
	2021/OR/237 2	C. Ungroni	146.586	Bosco
202 0	2020/OR/178 8	S. Petronilla	37.680	Altro
201 9	2019/OR/158 3	Nuraghe Goa	23.596	Bosco
201 8	2018/OR/119 6	Podere n.1	1.469	Altro
	2018/OR/123 9	Sa Pinna Manna	9.442	Altro
	2018/OR/124 6	R. Ungroni	4.297	Altro
201 7	2017/OR/073 3	Su Fenosu	9.389	Altro
	2017/OR/081 4	Azienda per la cellulosa	2.156 mq Bosco	Bosco, Altro
			5.086 mq Altro	
	2017/OR/082 5	Podere n.80	4.709	Altro
	2017/OR/089 4	Bennaxi	136.767	Altro

- di prendere atto delle perimetrazioni dei soprassuoli (Bosco, Pascolo, Altro) percorsi da incendio nel periodo 2007-2021 (fonte CFVA da Sardegna Geoportale), per le quali valgono le prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353, come riportato negli allegati di seguito elencati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - Tavola 1 Inquadramento NORD;
 - Tavola 2 Inquadramento EST;
 - Tavola 3 Inquadramento OVEST;
- 3) di pubblicare gli shapefile delle perimetrazioni dei soprassuoli (Bosco, Pascolo, Altro) percorsi da incendio nel periodo 2007-2021 sul geoportale Urbismap in uso dal Comune



di Oristano;

4) di procedere con la pubblicazione secondo le modalità dell'art. 10 comma 2 della Legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi".

II Sindaco SANNA MASSIMILIANO II Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO